

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 45

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI SIENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Istituzione della provincia di Melfi

ONOREVOLI SENATORI. - Già nel 1866, come si può leggere nella delibera del consiglio comunale di Melfi del 1° febbraio di quell'anno, Melfi ed il suo circondario chiesero l'istituzione della provincia di Melfi. Dopo più di un secolo, con la delibera del 28 gennaio 1992, n. 529, il consiglio regionale della Basilicata ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, all'istituzione della nuova provincia.

Il presente disegno di legge nasce proprio dall'esigenza di rispondere alle aspettative oramai secolari delle popolazioni dell'intera area del Vulture-Melfese e venire incontro così alla volontà dei comuni e delle popolazioni ricadenti nella nuova circoscrizione provinciale. Si tratta di domande che traggono origine dal crescente sviluppo di un'area che appare tra le più dinamiche della Basilicata.

La presenza di un notevole patrimonio storico e artistico, che necessita di essere ricompreso in un coerente progetto di tutela e di promozione culturale anche al fine di valorizzare il settore del turismo, e la presenza di imprese agricole e artigianali e di importanti stabilimenti industriali come quelli della Vincenzi (ex Parmalat), della Barilla e della FIAT (il più grande stabilimento dell'Italia

meridionale) rendono necessaria una istituzione democratica forte, con competenze e funzioni adatte all'esercizio di ruoli complessi quali sono quelli del governo dello sviluppo e dell'assetto del territorio, e della utilizzazione delle risorse che l'area della nuova provincia esprime in ogni settore dell'attività economica, dall'agricoltura all'industria, dall'artigianato al turismo, dai beni monumentali e artistici a quelli ambientali e naturali, dai trasporti alla formazione professionale.

L'istituzione della provincia si fonda, quindi, su motivazioni economiche, geografiche, culturali e sociali e trova consenso in un dibattito politico ormai maturo in Basilicata sulla necessità di un nuovo assetto istituzionale, capace di contribuire al superamento della grave crisi che questa regione attraversa, e non da oggi, e che la colloca agli ultimi posti della graduatoria nazionale ed europea per il reddito *pro capite* e per l'occupazione dei suoi abitanti.

L'istituzione della provincia di Melfi risponde pienamente a questa esigenza. Essa consente un mutamento ed un rafforzamento istituzionale delle autonomie locali ed una gestione più efficiente e decentrata del territorio e dei servizi esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Provincia di Melfi)

1. È istituita la provincia di Melfi, nell'ambito della regione Basilicata, con capoluogo Melfi.

2. La provincia di Melfi comprende i comuni di: Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede, in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

Art. 2.

(Commissario straordinario)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e della passività, fra la provincia di Potenza e la provincia di Melfi, attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della funzionalità territoriale dei beni e dei servizi;

b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia;

c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

2. Il commissario straordinario di cui al presente articolo esercita le proprie funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 la provincia di Potenza procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare ai sensi del comma 1, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

4. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'assemblea dei sindaci dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 3, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Organi elettivi)

1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Melfi hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Potenza, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Potenza, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono effettuati in

tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Melfi e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Potenza nel primo turno delle consultazioni elettorali successivo alla data dello scioglimento anticipato.

3. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 1, gli organi della provincia di Potenza continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione provinciale come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Potenza la determinazione delle tabelle è effettuata in tempo utile per consentire lo svolgimento del turno elettorale secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Uffici periferici e trasferimenti erariali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione

nella provincia di Melfi degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Potenza e la provincia di Melfi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato, costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Melfi.

6. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 5 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati, quanto al-

l'articolo 2, in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto all'articolo 3, in 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 e, quanto all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, in 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

